



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

VERBALE N. 5 DEL 07/04/2023

L'anno 2023 il giorno 07 del mese di aprile, alle ore 11.00 nella sede dell'I.A.C.P. della Provincia di Siracusa,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Salvatore Di salvo in videoconferenza, assistito dal Direttore Generale dell'ente, dott. Cannarella Marco in veste di segretario, presente presso la sede dell'Istituto, prende in esame i seguenti argomenti sui quali assumere le proprie determinazioni:

1. OMISSIS;
2. Sentenza n.XXXX/2022 del 20.12.2022 - Tribunale di Siracusa sez. Lavoro. Giudizio n. XXXX/2020 R.G. Restituzione somma, rimborso spese legali al dott. Omissis e proposizione appello.

OMISSIS

OGGETTO N. 2

DETERMINA N. 11

Sentenza n.XXXX/2022 del 20.12.2022 - Tribunale di Siracusa sez. Lavoro. Giudizio n. XXXX/2020 R.G. Restituzione somma, rimborso spese legali al dott. Omissis e proposizione appello.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso

- Che con determina n. 25 del 05.06.2020 il Commissario Straordinario dello IACP di Siracusa, Avv. Ettore Riccardo Foti, ha disposto il recupero di somme riguardanti la retribuzione di risultato per incarichi ad interim relativi alla funzione di Dirigente dell'Area Organizzativa e Gestionale che erano state liquidate al dott. Omissis.
- Che tale recupero doveva essere effettuato tramite rateizzazione in n. 120 rate mensili a decorrere dal mese di Giugno 2020.
- Che in data 30.11.2020 il dott. Omissis, tramite il proprio difensore di fiducia, avv. Rossella Laface, ha notificato all'I.A.C.P. di Siracusa Ricorso ex art. 414 c.p.c. sez. lavoro chiedendo l'annullamento della determina n. 25 del 05.06.2020 assunta dal Commissario Straordinario;
- che in data 28.01.2021 con assunzione della determina n. 6 il dirigente dell'Area Tecnica, ing. Carmelo Uccello, nominato quale responsabile del procedimento per compiere tutti gli atti volti alla verifica, quantificazione ed al recupero delle somme erogate al dott. Omissis, ha affidato la rappresentanza e la difesa dell'I.A.C.P. di Siracusa all'avv. Pietro Mangiafico per la costituzione in giudizio avverso il suddetto ricorso;

Considerato

- Che il Giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, dott. Pittera, ha definito il giudizio, distinto al R.G. n. XXXX/2020, con sentenza n. XXXX del 20.12.2022 accogliendo il ricorso del dott. Omissis e per l'effetto dichiarando non ripetibile la somma di €. 56.439,00 di cui al provvedimento n. 25 del 05.06.2020 del Commissario Straordinario dell'I.A.C.P. di Siracusa, che conseguentemente disapplica. Ha condannato, altresì, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa a restituire al ricorrente quanto trattenuto a tale titolo, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Inoltre, ha condannato l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa al pagamento, in favore del dott. Omissis delle spese di giudizio che ha liquidato in complessive €.7.000,00, oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15% dei compensi;
- Che la suddetta sentenza è stata notificata, tramite pec, dall'avvocato di fiducia dell'Ente, avv. Mangiafico Pietro, in data 02.01.2023 prot. n. 6/2023;
- che con delibera n.83 del 05.01.2023 il Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. di Siracusa ha preso atto della suddetta sentenza ed ha provveduto alla immediata disapplicazione delle disposizioni di cui alla determina n. 25 del 05.06.2020 del Commissario Straordinario dell'I.A.C.P. di Siracusa ed ha onerato gli uffici competenti a dare completa attuazione a quanto stabilito nella citata sentenza;

Preso atto

- che la sentenza di cui in premessa è immediatamente esecutiva;
- che con nota prot. 367 del 16.01.2023 l'Area Organizzativa Gestionale, Servizio Economico Finanziario, ha comunicato al servizio AA.GG. ed uffici di Staff U.O Affari Legali il conteggio delle somme trattenute al Dott. Omissis dal mese di giugno 2020 al mese di dicembre 2022 ed ammontanti a complessive **€14.616,81** oltre la rivalutazione monetaria che al mese di novembre 2022 ammonta ad **€1.592,91**;
- che le spese legali da rimborsare al dott. Omissis ammontano a complessive **€8.372,00** così come da nota spese del suo legale di fiducia;

Vista

la proposta di variazione di bilancio del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, Rag. Rossella Giarratana;

Richiamate

le considerazioni dell'Avv. Pietro Mangiafico, incaricato della difesa in primo grado, rese con parere legale acquisito al prot. n. 2357 del 15.03.2023, nonché le considerazioni rese dall'ufficio Affari Legali dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Siracusa con note prot. n. 1694 del 27.02.2023, n. 2400 del 16.03.2023 e prot. n.2527 del 20.03.2023;

Considerato

che l'avvocato di controparte, Rossella La Face, in data 24/03/2023 ha notificato la medesima sentenza all'avvocato dell'I.A.C.P., Pietro Mangiafico, ai fini della decorrenza dei termini per l'appello che spirano in data 24.04.2023;

Ritenuto

Che occorre prelevare la somma di **€24.581,72** dal capitolo 400 "Accantonamento rischi per contenziosi" in quanto a competenza e per la cassa dal capitolo 152 "Fondo di riserva di cassa";

DETERMINA N. 11

1. Di approvare la variazione di bilancio per un importo di **€. 24.581,72** come da prospetto contabile allegato al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. Di impegnare la somma di **€. 24.581,72** al capitolo 53 competenza 2023 del bilancio di previsione 2023/2025;
3. Di rimborsare al dott. Omissis la somma di **€. 14.616,81**, somma già trattenuta allo stesso dal mese di Giugno 2020 al mese di Dicembre 2022, oltre la rivalutazione monetaria ammontante ad **€. 1.592,91**, per le causali di cui in premessa;
4. Di rimborsare al dott. Omissis le spese legali liquidate in giudizio ed ammontanti complessivamente ad **€. 8.372,00**;
5. Di disporre la tempestiva proposizione dell'appello alla citata sentenza sulla scorta delle considerazioni di diritto e di merito formulate dall'avvocato incaricato della difesa in primo grado;
6. di stabilire che le somme erogate come disposto dalla sentenza in premessa richiamata, provvisoriamente esecutiva, saranno ripetibili ai sensi dell'art. 2033 del Cod. civ. in caso di giudizio favorevole all'Ente.
7. di non proporre azione di sospensiva in quanto non sussistono i presupposti soggettivi e giuridici di "un gravissimo ed irreparabile danno", così come richiesti dal rito del lavoro art. 431 comma 3 c.p.c.

Il Segretario
f.to digitalmente
Dott. Marco Cannarella

Il Commissario Straordinario
f.to digitalmente
Dott. Salvatore Di Salvo